



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 09.02.2018

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 22.12.2022

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 13.11.2025

Art. 1 - RAPPORTI DEL COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative presenti nel suo territorio quali strumenti di formazione, informazione e partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, bandi e progetti regionali, statali e comunitari rivolti all'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo modalità stabilite e/o concordate fra le parti;
 - e) affida ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di eventi e manifestazioni.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituita presso il Comune di Terre Roveresche l'Assemblea delle Associazioni, ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto comunale, quale organo consultivo di partecipazione con funzione di:
 - a) coinvolgimento in alcune determinazioni del Consiglio comunale e della Giunta relativamente a questioni ritenute di particolare interesse per la vita della comunità;
 - b) collaborazione nell'organizzazione delle attività, svolte dall'Ente comunale e dalle varie Associazioni, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale durante l'anno solare.

Art. 3 - COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea delle Associazioni è composta dai Presidenti (o loro delegati supplenti) delle Associazioni con sede nel territorio comunale, o che operino nel territorio medesimo; alle Associazioni che chiedano di far parte dell'Assemblea, è richiesto di depositare presso la Segreteria del Comune copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, oltre alle generalità e ai recapiti del Presidente e di un suo delegato supplente, con l'indicazione dei membri che ricoprono le cariche sociali, nonché l'elenco dei Soci, l'ammissibilità delle stesse viene decisa, mediante votazione palese e a maggioranza dei voti, dai rappresentanti delle Associazioni facenti parte dell'Assemblea che risultino presenti alla seduta;
2. Possono chiedere di partecipare a detto organo consultivo: le Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le Associazioni di volontariato, le Associazioni dei portatori di handicap e le Cooperative sociali, le Associazioni di tutela della natura e dell'ambiente, della cultura e dello sport, le Associazioni e organismi scientifici per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, le Associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra libera forma associativa o Comitato che ne abbia le caratteristiche e che non persegua scopo di lucro.
3. Per entrare a far parte dell'organo consultivo, le Associazioni e le altre libere forme associative devono poter assicurare la rappresentatività delle varie componenti della cittadinanza locale, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle modalità di decisione.
4. Possono essere ammesse le Associazioni che siano costituite da almeno 1 anno e che abbiano i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione da parte dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli delineati dall'Amministrazione comunale, e che siano comunque di pubblica utilità e/o di interesse comune.
5. Possono chiedere di partecipare, senza diritto di voto e a solo carattere consultivo, anche quelle Associazioni di recente istituzione che non abbiano ancora raggiunto 1 anno di attività.

6. Presso la Segreteria del Comune, è istituito e conservato un Registro nel quale vengono iscritte le Associazioni ammesse a partecipare all'Assemblea delle Associazioni. La Segreteria del Comune, verificata la regolarità delle domande di partecipazione all'Assemblea, nonché la corretta presentazione dei documenti richiesti (Atto costitutivo, Statuto, Verbale di nomina cariche sociali, Elenco dei Soci), inserisce le Associazioni richiedenti nel Registro predetto, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea delle Associazioni.
7. Allo stesso modo, quando sia accertato lo scioglimento di un'Associazione o sia stato verificato che le modifiche dello Statuto di un'Associazione abbiano comportato anche la modifica delle sue caratteristiche in modo tale da essere in contrasto con quelle stabilite al comma 2 del presente Articolo, la Segreteria comunale procede alla cancellazione dell'Associazione dal Registro, dandone tempestiva comunicazione al Presidente.
8. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea delle Associazioni tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 4 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Contestualmente alla domanda di ammissione, l'Associazione deve presentare l'Atto costitutivo, lo Statuto, il Verbale della nomina delle cariche sociali e l'Elenco dei soci.
2. A cadenza annuale, l'Associazione assume formale impegno di presentare l'elenco aggiornato delle cariche sociali e dei soci, di comunicare eventuali modifiche apportate allo Statuto, nonché di presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da un rendiconto economico che riporti analiticamente le voci di entrata e di uscita.
3. Con l'adesione all'Assemblea, l'Associazione si impegna a rispettare i tempi indicati nel seguente cronoprogramma annuale per la presentazione delle proposte di iniziative e attività da realizzare fino al mese di settembre compreso, in modo da elaborare una programmazione il più possibile condivisa, organica e coordinata:
 - entro il mese di febbraio viene stilato un calendario preliminare;
 - entro il mese di marzo viene stilato un calendario provvisorio;
 - entro il mese di aprile viene stilato un calendario definitivo;
 - entro il mese di maggio deve essere stampato e diffuso il materiale promozionale e pubblicitario relativo agli eventi in programma da giugno a settembre.
 - entro il mese di settembre le Associazioni devono presentare le proposte di iniziative e attività che intendono realizzare fino al mese di dicembre compreso, con possibilità di estensione fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI PATROCINIO E/O DI CONTRIBUTO

1. Le istanze di patrocinio e di contributo vanno presentate compilando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, secondo le tempistiche indicate nel precedente Art.4 comma 3, direttamente al Presidente dell'Assemblea delle Associazioni (preferibilmente via posta elettronica), il quale provvederà alla protocollazione presso la Segreteria comunale.
2. L'esame preliminare delle istanze prodotte in tempo utile sarà effettuato dal Presidente dell'Assemblea, di concerto con l'assessore e/o consigliere delegato, il quale provvederà a sottoporle al parere deliberativo della Giunta comunale.

Art. 6 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Sulla base delle domande ammesse, il Sindaco con proprio formale provvedimento, provvede alla costituzione dell'Assemblea delle Associazioni. Nel provvedimento di costituzione sono indicati i nominativi dei Presidenti, o dei loro delegati, che compongono la predetta Assemblea.

2. Analogamente si procederà in caso di modifica della composizione dell'Assemblea a seguito dell'ammissione di rappresentanti di nuove Associazioni, oppure alla cancellazione di Associazioni non più in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Art. 7 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea provvede a eleggere nel proprio seno un Presidente con l'incarico di dirigere e coordinare l'attività dell'Assemblea stessa, ovvero:
 - a) convocare le sedute dell'Assemblea;
 - b) fissare i punti all'Ordine del giorno;
 - c) redigere il Verbale dell'Assemblea (può essere delegato a tale compito un Segretario f.f. nominato dal Presidente);
 - d) favorire la comunicazione tra le Associazioni.
2. L'elezione del Presidente avviene per scrutinio segreto ed è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Il candidato alla carica di Presidente deve obbligatoriamente essere membro di un'Associazione facente parte dell'Assemblea, purché l'Associazione di appartenenza:
 - a) abbia i requisiti di cui all'Art. 3;
 - b) sia in regola con gli adempimenti previsti dall'Art. 4.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare un vice-presidente a scelta tra i componenti delle Associazioni, purché non facente parte della stessa Associazione di provenienza del Presidente.
4. Il Presidente ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle sedute. In particolare:
 - a) organizza la discussione dei punti iscritti all'O.d.G.;
 - b) disciplina e modera gli interventi;
 - c) garantisce l'ordine e l'osservanza delle norme di educazione;
 - d) ha facoltà di togliere la parola a chiunque ricorra a espressioni inadeguate o faccia uso di termini scurrili e/o offensivi;
 - e) ha facoltà di allontanare dal consesso chiunque non si attenga alle regole del rispetto reciproco, o assuma toni e modi provocatori, o manifesti atteggiamenti ostili e/o irrispettosi nei confronti dei presenti;
 - f) ha facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora vengano a mancare le condizioni per un confronto sereno e costruttivo atte a garantire un corretto dibattito democratico.
5. L'Assemblea, a seguito di votazione per alzata di mano, può far decadere il Presidente dal suo incarico, in caso di gravi inadempienze accertate dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso si procederà successivamente con l'elezione di un nuovo Presidente, secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocata:
 - a) dal Presidente;
 - b) dietro richiesta di un quinto dei suoi componenti;
 - c) su richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.
2. L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti. La votazione avviene sempre per alzata di mano, tranne che per l'elezione del Presidente.
3. L'Assemblea disciplina con proprio Regolamento il funzionamento, nel rispetto dei principi dell'autogestione e del carattere permanente dell'Assemblea.
4. Per la legalità delle riunioni in prima convocazione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per la legalità delle riunioni in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9 - DECADENZA DELL'ASSEMBLEA

1. I rappresentanti delle Associazioni facenti parte dell'Assemblea verranno dichiarati decaduti dopo che saranno risultati assenti ingiustificati dalle sedute per tre volte consecutive.
2. L'impossibilità di partecipazione a una seduta da parte di un'Associazione facente parte dell'Assemblea, nella persona del rappresentante designato, va comunicata preventivamente al Presidente dell'Assemblea il quale, dopo aver valutato le motivazioni addotte, decreta l'ammissibilità della giustificazione.
3. La sostituzione di un rappresentante dichiarato decaduto o dimesso con un subentrante designato dall'Associazione interessata, viene effettuata con presa d'atto da parte dell'Assemblea regolarmente costituita mediante votazione palese e a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - IMPEGNI PER IL COMUNE

1. Il Comune si impegna a valorizzare le libere forme associative e a incentivarne la partecipazione, riconoscendo l'opportunità di:
 - a) indicare il riferimento istituzionale dell'Assemblea delle Associazioni nell'Amministrazione comunale per gli affari pubblici di pertinenza;
 - b) precisare che la partecipazione si esprime mediante richieste, proposte, suggerimenti, segnalazioni scritte e altri strumenti previsti dallo Statuto comunale;
 - c) garantire che ogni istanza scritta proveniente dalle libere Associazioni abbia motivato riscontro, nei termini di legge;
 - d) sostenere e privilegiare le Associazioni che fanno parte dell'Assemblea e ne condividono lo spirito e i principi; in particolare, saranno privilegiate quelle Associazioni che programmano in forma associata e sinergica la promozione e l'organizzazione delle iniziative di largo coinvolgimento territoriale che prevedono un maggiore impegno di risorse umane ed economiche.
2. Per sostenere i compiti e le finalità dell'Assemblea delle Associazioni, il Comune istituisce un apposito Capitolo di bilancio con risorse da impegnare sulla base delle proposte provenienti dall'Assemblea delle Associazioni, fatte pervenire tramite il Presidente o suo delegato.
3. Le proposte di eventi e iniziative da parte delle Associazioni, nonché la presentazione di progetti di particolare rilevanza e di ampio coinvolgimento collaborativo, dovranno essere sottoposte al vaglio preliminare dell'Assemblea, al fine di condividere modalità operative e criteri di attribuzione di premialità legate alla qualità e al merito.
4. Le istanze di contributo dovranno pervenire esclusivamente tramite il Presidente o suo delegato.
5. La concessione di eventuali contributi, nonché l'entità degli stessi, derivanti sia da disponibilità di bilancio che da una valutazione di merito in base a criteri di qualità condivisi, viene deliberata insindacabilmente dai membri della Giunta comunale.
6. Le Associazioni a cui sarà concesso un contributo finanziario, figureranno nell'Albo dei beneficiari pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con indicata l'iniziativa ammessa nonché l'entità del contributo concesso.
7. In casi specifici, verrà indicato anche l'ammontare del "vantaggio economico" derivante da prestazioni orarie di mano d'opera di dipendenti comunali, da forniture di servizi con incarichi professionali, da impiego e occupazione di sale e aree pubbliche, nonché da costi di utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà comunale.
8. La documentazione per la rendicontazione delle iniziative svolte dalle singole Associazioni ai fini della riscossione del contributo concesso, sarà di esclusiva competenza degli Uffici preposti, che provvederanno a richiedere agli interessati quanto necessario per dare corso all'istanza.

9. Per assicurare l'informazione necessaria, il Sindaco o suo delegato è tenuto a inviare al Presidente dell'Assemblea delle Associazioni le comunicazioni relative ai procedimenti che la interessano posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha la funzione principale di coordinare e relazionare le attività delle singole Associazioni, promuovendo forme di collaborazione per dare una visione unitaria delle realtà presenti sul territorio.
2. In particolare l'Assemblea può assolvere ai compiti di:
 - a) socializzare idee ed esperienze, ai fini di un arricchimento reciproco;
 - b) pianificare cronologicamente gli eventi e le iniziative, onde evitare concomitanze e sovrapposizioni;
 - c) coordinare organicamente e sinergicamente gli eventi e le iniziative;
 - d) valutarne preliminarmente la sostenibilità e la fattibilità;
 - e) condividere risorse umane e professionali, tecnologiche e strumentali;
 - f) collaborare attivamente per incrementare l'attrattività turistica territoriale preservando l'identità delle singole realtà locali.
3. L'Assemblea può stimolare proposte e promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti di problematiche locali particolarmente importanti e può suggerire eventuali azioni da intraprendere agli organi amministrativi comunali.
4. L'Assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti, ha facoltà di richiedere informazioni sullo stato degli Atti, di intervenire nei procedimenti che la interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri e suggerimenti, tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

Art. 12 - INVITI AD ALTRI RAPPRESENTANTI

1. Nel caso in cui all'ordine del giorno delle sedute siano in discussione problemi specifici che interessano associazioni e/o organismi non rappresentati, l'Assemblea ha facoltà di richiedere la convocazione dei loro rappresentanti.

Art. 13 - RISERVA DI INTEGRAZIONE

1. In riferimento all'Art. 10 comma 5, pur non essendo punto integrante del presente Regolamento, in quanto ritenuto al momento non indispensabile, l'Amministrazione si riserva di adottare ulteriori eventuali provvedimenti miranti a disciplinare i criteri di attribuzione dei "vantaggi economici" e delle modalità di concessione dei "beni mobili" e dei "servizi comunali", sui quali l'Assemblea potrebbe essere chiamata a confrontarsi e ad esprimersi qualora ne fosse ravvisata la necessità:
 - a) "Disciplinare organizzativo per la determinazione di vantaggi economici" relativamente alla quantificazione e alla concessione di sale e aree pubbliche, forniture di beni e servizi, pulizie e aperture straordinarie, prestazioni orarie di mano d'opera di dipendenti comunali e/o incarichi professionali (elettricista, idraulico, ecc.), costi di utilizzo automezzi comunali e/o mezzi noleggiati c/o terzi, ecc.
 - b) "Disciplinare organizzativo per la concessione in uso di beni mobili e servizi comunali" che detti le regole per salvaguardare l'integrità, il corretto utilizzo e la conservazione dei beni e servizi che l'Ente mette a disposizione di terzi, prevedendo in determinati casi rimborsi spese e cauzioni, per lo svolgimento delle iniziative.
 - c) Pur avendo la facoltà di esentare le Associazioni dal loro pagamento, l'Amministrazione comunale potrà considerare le spese per la manutenzione, la gestione del materiale, il trasporto e il montaggio, nonché la fornitura dei servizi, quale contributo dell'Ente pubblico all'Associazione promotrice dell'iniziativa.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, che al momento dell'approvazione consta di n. 14 (quattordici) Articoli, si rimanda allo Statuto comunale, al Codice civile e alle norme vigenti in materia.